

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI"

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. E' costituita la Fondazione denominata "**FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI - ETS**" (d'ora innanzi, la "**Fondazione**").

La presente Fondazione è stata costituita inizialmente in data 24 novembre 2003 per volontà delle sorelle FABBRI MARIA, nata a Pieve di Soligo (TV) il giorno 6 gennaio 1924, e FABBRI TERESA, nata a Pieve di Soligo (TV) il giorno 12 dicembre 1928, del Comune di Pieve di Soligo (TV) (codice fiscale 00445940265) e del "CONORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO" (codice fiscale 00282090265).

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "**Statuto**"), dal D. Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, CTS), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "**Normativa Applicabile**")

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Pieve di Soligo (TV), in Via Francesco Fabbri n. 14.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione, che opera nell'ambito del territorio regionale del Veneto ed in particolare in provincia di Treviso, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale e persegue esclusivamente, quali specifici scopi di pubblica utilità, scopi di utilità sociale nei settori della promozione della cultura con finalità educativa e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel successivo articolo 4.

Precisamente, per ricordare e onorare FRANCESCO FABBRI, nato a Pieve di Soligo (TV), il giorno 15 agosto 1921, già deputato al Parlamento, Senatore e Ministro della Repubblica Italiana e per tramandare l'alta testimonianza di Uomo Politico ed il Suo grande costante impegno per lo sviluppo sociale, economico e culturale della collettività nazionale, la Fondazione ha lo scopo di promuovere ed attuare iniziative per la diffusione di ricerche, studi ed iniziative in materie socio-culturali, tecnico scientifiche, socio-economiche ed assistenziali a favore dei giovani meritevoli, a persone o gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati, ad Enti o Associazioni che sono impegnati nello sviluppo del progresso delle popolazioni del territorio interessato.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS ed in particolare:

- le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h);



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i), da realizzare mediante la promozione ed attuazione di iniziative per la diffusione di ricerche, studi ed iniziative in materie socio-culturali, tecnico scientifiche, socio-economiche, l'organizzazione e la gestione di biblioteche;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui alla lettera f);
- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale di cui alla lettera k);

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

4.3 Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, CTS

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero), originariamente costituito come segue:

- Euro 125.000,00 da parte di Fabbri Maria e Fabbri Teresa;
- Euro 75.000,00 da parte del Consorzio BIM Piave di Treviso;
- Euro 25.000,00 da parte del Comune di Pieve di Soligo.

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

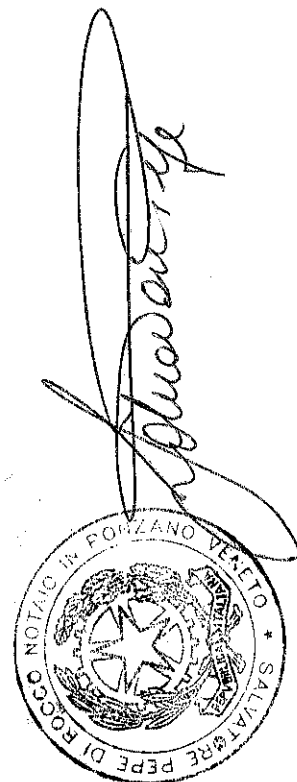
10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati ma diversi dai finanziamenti, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi rapporto o versamento, comunque denominati ma diversi dai finanziamenti, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della fondazione si incrementa:

- a) per effetto delle entrate di cui al precedente articolo 8, in particolar modo per quella parte di entrate correnti non utilizzata per la copertura delle spese e che, pertanto, per decisione del Consiglio di Amministrazione viene accantonata a patrimonio della Fondazione;



b) dei beni acquistati con l'impiego del patrimonio e delle entrate della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o, comunque, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis ss. c.c..

Titolo III - Sistema di amministrazione

Articolo 15) Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "**Organi**");

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "**Presidente**") e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "**Vice Presidente**");
- c) il Segretario del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "**Segretario**");
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- g) il Comitato Scientifico-Curatoriale (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16) Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e/o il Comitato Scientifico-Curatoriale, e disporre la revoca dei rispettivi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) decidere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- h) approvare il bilancio di esercizio;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione opera e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri. Il medesimo Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare al Presidente il compimento di atti di ordinaria amministrazione individuati per categoria, con riferimento alla natura dell'atto o dell'operazione, al suo valore o ad altri criteri generali.

Articolo 17) Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 8 (otto) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

17.2. Detti membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

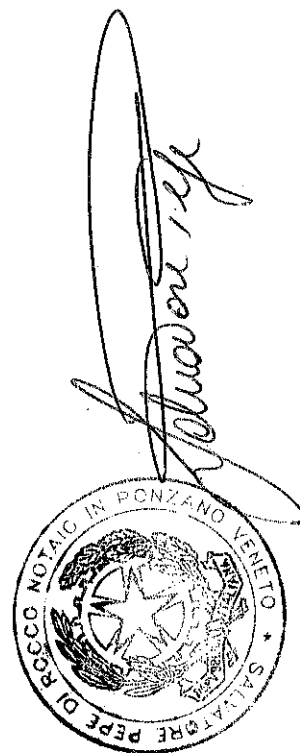
a) tre in rappresentanza dei Fondatori:

* il Sindaco in carica pro tempore del Comune di Pieve di Soligo (TV) o un soggetto dallo stesso indicato;

* il Presidente in carica pro tempore del "CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO" o un soggetto dallo stesso indicato;

* a rappresentare la famiglia "Fabbri" sarà chiamata la persona indicata dal rappresentante uscente della famiglia che ottenga l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione con i tempi di cui al successivo punto b);

b) cinque membri: scelti con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, nell'ultimo trimestre antecedente alla scadenza del mandato, tra persone ritenute idonee alla carica per probità, esperienza e disponibilità al civico servizio, tenuto anche conto di rappresentanze di Enti e privati che abbiano contribuito o che contribuiscono con sostegni finanziari o con azioni di sviluppo alle attività della Fondazione.



In caso di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entro i successivi quaranta giorni dovrà essere convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello impedito o defunto, tenuto conto dei criteri di nomina prefissati in questo articolo.

I membri istituzionali e, pertanto, il Sindaco di Pieve di Soligo e il Presidente del "CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO" o i soggetti da loro indicati, restano in carica fino al perdurare della loro rappresentanza elettiva. In caso di rinnovo delle elezioni o di rinnovo dei mandati subentrano ai non confermati, i nuovi eletti con la loro personale presenza o i soggetti da questi indicati. I soggetti indicati dal Sindaco di Pieve di Soligo e dal Presidente del "CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO" cessano per le comuni cause di cessazione dalla carica di Amministratore: non è consentita la revoca da parte degli stessi soggetti designanti.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 18) Gratuità dell'Incarico

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo, Comitato Scientifico-Curatoriale non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19) Durata del Consiglio di Amministrazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con la riunione dello stesso Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di durata della carica.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua sostituzione, con gli stessi criteri di cui all'art. 17. Il Consigliere nominato a quinquennio iniziato dura in carica fino al compimento del quinquennio medesimo.

19.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica, anche ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e, sebbene non presenti, tutti i membri dell'Organo di Controllo siano stati informati della riunione e abbiano dichiarato di non opporsi alla riunione del Consiglio di Amministrazione non convocata.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato in seguito, è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte:

i) in generale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti;

ii) con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, per le deliberazioni aventi ad oggetto il compimento di atti di straordinaria amministrazione. Salvo altri, in ogni caso si intende atto di straordinaria amministrazione l'atto o l'operazione che comporta un impegno patrimoniale (finanziario o di altro bene patrimoniale) di valore unitario superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), eventuali oneri fiscali compresi;

iii) con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica, per le deliberazioni aventi a oggetto le modifiche dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione, l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione.

21.4. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

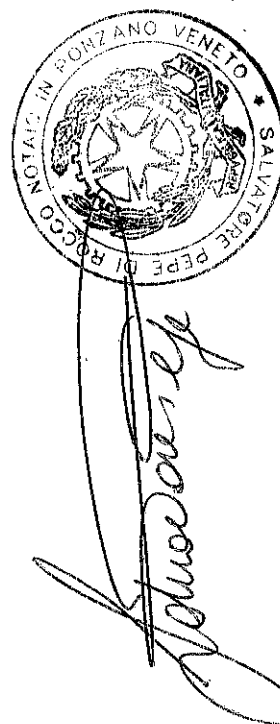
21.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.6. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.7. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.8. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;



d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 23) Comitato Esecutivo

23.1. Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2381 cod. civ. e i riferimenti contenuti nel comma 4 devono intendersi fatti alle analoghe operazioni da parte della Fondazione ai sensi della Normativa Applicabile.

23.3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente e Segretario

Articolo 24) Presidente e Vice Presidente

24.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.

24.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione senza previa delibera del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25) Segretario

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza

25.3. Il Segretario cura la tenuta dei libri e delle scritture previsti dal presente Statuto o dalla Normativa Applicabile.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisore Legale

Articolo 26) Composizione dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

26.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

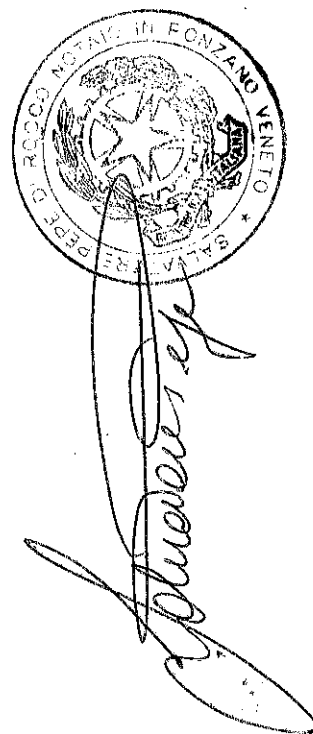
26.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore



Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 27) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

27.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio i soggetti di cui all'art. 2399 cod. civ..

Articolo 28) Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1. L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con la riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di durata della sua carica.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 29) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico-Curatoriale.

29.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

29.4. La convocazione è effettuata con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

29.5. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

29.6. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

29.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

- 29.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 29.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.
- 29.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
- 29.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle stesse condizioni previste dal presente Statuto per la analoga modalità di riunione del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Articolo 30) Compenso dell'Organo di Controllo

30.1. A favore dei membri dell'Organo di Controllo può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'ammontare del compenso, se previsto, deve essere stabilito all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico, ancorché corrisposto per annualità o con altre modalità periodiche.

Articolo 31) Esercizio della funzione di revisione legale

31.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 32) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

32.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Sezione IV – Comitato Scientifico-Curatoriale

Articolo 33)

33.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico-Curatoriale.

33.2 Il Comitato Scientifico-Curatoriale è organo a supporto dell'opera del Consiglio di Amministrazione e collabora con esso, in maniera non vincolante, in ordine agli indirizzi, ai programmi e alle attività della Fondazione, alla formulazione dei programmi pluriennali e annuali, nonché alla verifica della loro attuazione.

33.3 Il Comitato Scientifico-Curatoriale è composto da un massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza nei settori di attività della Fondazione. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

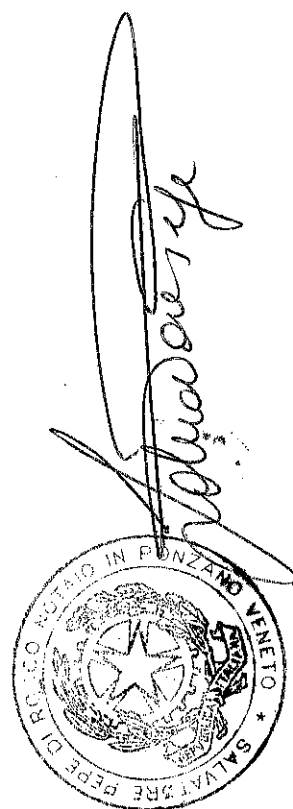
33.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico-Curatoriale.

33.5 Il Comitato Scientifico-Curatoriale funzionerà secondo un regolamento adottato con atto interno al comitato stesso.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 34) Esercizi

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno



Articolo 35) Bilancio di esercizio

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36) Bilancio sociale

36.1. Per ogni esercizio è predisposto, ove ricorressero i presupposti, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 37) Scritture Contabili

37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 38) Libri della Fondazione

38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove costituito;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;

38.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Comitato scientifico, ove costituiti, sono tenuti rispettivamente a cura del Comitato Esecutivo e del Comitato scientifico, e possono essere esaminati da ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 39) Devoluzione del patrimonio

39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 40) Clausola compromissoria

40.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.